



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 130/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni
2022-2024"

relatore: A. MONTUORO (Deliberazione di Giunta n. 599 del 18/11/2022);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/11/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/11/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- L. 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1 comma 597). pag. 4
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
- L. 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1 comma 833 e 842) pag. 6
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
- D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (artt. 14 e 21). pag. 8
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
- DECRETO 2 aprile 2015 . pag. 12
Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
- D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (artt. 2 e 3). pag. 16
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 11, 40, 50, 51 - estratto allegato 4/2) pag. 24
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 commi 321 e 322). pag. 48
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (art. 15). pag. 50
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Normativa regionale

- Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 36 pag. 52
Legge di stabilità regionale 2022.
- L.R. 23 aprile 2021, n. 5 (art. 26). pag. 61
Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
- L.R. 16 maggio 2013, n. 25 (art. 12). pag. 62
Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la

montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3-bis). pag. 64

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

L.R. 11 maggio 2007, n. 9 (artt. 20 e 21). pag. 66

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)

L.R. 21 agosto 2006, n. 7 (art. 5). pag. 69

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 39). pag. 70

Statuto della Regione Calabria

L.R. 19 novembre 2003, n. 20 pag. 71

Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità

L. 30 dicembre 2021, n. 234⁽¹⁾ ⁽²⁾ (art. 1 comma 597).**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.

(2) Con *L. 5 agosto 2022, n. 111* sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.

Sezione I**Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici****Art. 1.****Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali****Art. 1 - Comma 597**

597. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli *articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e dell'*articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;

b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;

c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento

al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);

d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'[articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.

L. 30 dicembre 2020, n. 178 [\(1\)](#).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Art. 1 - Comma 787

787. Al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 50](#), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza »;

b) al paragrafo 3.23 dell'[allegato 4/2](#), dopo le parole: « Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente » sono inserite le seguenti: « e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19 ».

Art. 1 - Comma 833

833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e

assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 1 - Comma 842

842. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175⁽¹⁾ (artt. 14 e 21).**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.****Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica**

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento ⁽²⁶⁾ e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, e al *decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39*. ⁽²⁷⁾

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. ⁽²⁸⁾

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. ⁽²⁹⁾

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. ⁽³⁰⁾

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, *comma 3*, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5,

che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. [\(31\)](#)

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento [\(26\)](#) di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita [\(26\)](#).

[\(26\)](#) A norma del combinato disposto degli [artt. 349](#), comma 1, e [389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), e con la decorrenza ivi prevista, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

[\(27\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

[\(28\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

[\(29\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

[\(30\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

[\(31\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria,

accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate

ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. [\(47\)](#)

[\(47\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 14, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

DECRETO 2 aprile 2015.

Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

Visto il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- 1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- 2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- 3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto;

Visto il comma 4-bis dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non

effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011;

Visto il comma 17, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2014, di esclusione della regione Campania dalla sperimentazione, che all'art. 1, comma 4, prevede che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si applicano alla regione Campania con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 31 dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di maggiore disavanzo

1. In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

2. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 determinan-



do un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2012, si intende:

a) l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, e il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

3. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2012, si intende la sommatoria dei seguenti importi determinati sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario:

a) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi definitivamente cancellati, se positiva;

b) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva;

c) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2012;

d) gli accantonamenti di quote del risultato di amministrazione effettuati in attuazione della disciplina sperimentale;

e) le quote del risultato di amministrazione vincolate a seguito della cancellazione di residui passivi di cui alla lettera *a)*.

4. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014, si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 determinato nel rendiconto 2013» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordina-

rio dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

5. Per la regione Campania, che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui è considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione, ed ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013, per maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 ante riaccertamento straordinario, si intende l'importo di cui alla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013 concernente «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui».

6. Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui delle regioni è determinato:

a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straordinario,

b) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non può essere destinato a copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A tal fine, le regioni compilano i prospetti di cui agli allegati 5/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 anche facendo riferimento alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento è determinato dalla sola gestione non sanitaria;

c) incrementato, per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione, dell'eventuale disavanzo derivante dalla differenza se positiva, tra i residui attivi e passivi, reimputati agli esercizi successivi in sede di rendiconto 2014, in attuazione dell'art. 3, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

7. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014.

8. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei



ministri 28 dicembre 2011 che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 adottano le modalità di copertura previste dall'art. 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2014, determinata dalla differenza tra il maggiore disavanzo risultante alla data del proprio riaccertamento straordinario determinato nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e gli importi del disavanzo di amministrazione applicati in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all'esercizio 2014.

Art. 2.

Modalità del ripiano

1. La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dalle regioni secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano, in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, definito con le modalità di cui all'art. 1, determinando l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

4. Il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

5. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo.

7. A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo di cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

8. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche:

a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;

b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito.

9. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

10. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo previste dal presente articolo e dall'art. 3 possono essere adottate anche dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per la quota del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014.

Art. 3.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

1. L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.



Art. 4.

Verifica del ripiano

1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in parte imputabile al riaccertamento straordinario, definito secondo le modalità di cui all'art. 1, effettuano le verifiche di cui al comma 2 a decorrere dal rendiconto 2015.

4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,

contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

6. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

*Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e
delle finanze*
FRANCO

*Il Capo Dipartimento per gli
affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*
BELGIORNO

15A02883

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2015.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede didattica principale di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante



D.L. 8 aprile 2013, n. 35 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#) (artt. 2 e 3).

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64](#).

[\(3\)](#) Vedi, anche, il [Decreto 15 luglio 2014](#) e l' [art. 52, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#).

Capo I

Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012

Art. 2 *Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome* [\(24\)](#) [\(27\)](#)

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'[articolo 3](#), ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'[articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e all'[articolo 32, comma 24, lettera b\), della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'[articolo 1](#), comma 10. [\(20\)](#)

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. [\(20\)](#) [\(25\)](#)

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: [\(21\)](#)

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6. [\(20\)](#)

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti

elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. [\(22\)](#)

6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni. [\(23\)](#) [\(26\)](#)

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'[articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014."

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'[articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al [decreto ministeriale 15 marzo 2012](#) ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. [\(20\)](#)

[\(20\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

(21) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

(22) Comma modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#) e dall'[art. 2, comma 7, lett. c\), D.L. 15 ottobre 2013, n. 120](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 dicembre 2013, n. 137](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 28, comma 1, lett. a\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-bis del presente articolo.

(23) Comma inserito dall'[art. 28, comma 1, lett. b\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

(24) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'[art. 1, comma 697, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#). In precedenza identica interpretazione era stata fornita dall'[art. 1, comma 6, D.L. 13 novembre 2015, n. 179](#), abrogato dall'[art. 1, comma 705 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 179/2015](#).

(25) Per le modalità di riparto delle somme, di cui al presente comma, vedi il [Decreto 14 maggio 2013](#) e il [Decreto 28 marzo 2014](#).

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 15 luglio 2014](#). Vedi, anche, l'[art. 28, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

(27) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 829, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 3 *Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN* [\(32\)](#) [\(36\)](#)

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'[articolo 1](#), comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di

5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. [\(34\)](#)

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. [\(28\)](#) [\(35\)](#)

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'[articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e all'[articolo 32, comma 24, lettera b\), della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste. [\(28\)](#)

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; [\(29\)](#)

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; [\(29\)](#)

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#)- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa

regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. [\(31\)](#) [\(33\)](#)

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'[articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato [articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio. [\(30\)](#)

[\(28\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[\(29\)](#) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

[\(30\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#). Precedentemente, tale modifica era stata apportata dall' [art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2013, n. 72](#), non convertito in legge ([Comunicato 24 agosto 2013](#), pubblicato nella G.U. 24 agosto 2013, n. 198).

[\(31\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 606, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(32\)](#) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l' [art. 1, comma 697, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#). In precedenza identica interpretazione era stata fornita dall' [art. 1, comma 6, D.L. 13 novembre 2015, n. 179](#), abrogato dall' [art. 1, comma 705 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 179/2015](#).

[\(33\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma, per l'anno 2020, vedi l' [art. 117, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

[\(34\)](#) Vedi, anche, l'[art. 3-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

[\(35\)](#) Vedi, anche, l'[art. 13, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#).

[\(36\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 829, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118⁽¹⁾ (artt. 11, 40, 50, 51 - estratto allegato 4/2)**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).****Art. 11** *Schemi di bilancio* ⁽³⁸⁾

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge

e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(39\)](#)

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(39\)](#)

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. [169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri

organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(39\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 40 *Equilibrio di bilanci* [\(97\)](#)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa. [\(98\)](#)

[\(97\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(98\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 50 *Assestamento del bilancio* [\(110\)](#)

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli

istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza. [\(111\)](#)

[\(110\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(111\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 787, lett. a\)](#), [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* [\(112\)](#) [\(115\)](#)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
- f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
- g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
- g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'[articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), rispettoso dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#) ⁽¹¹⁴⁾.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al

solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento. [\(113\)](#)

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(112\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(113\)](#) Comma così modificato dall' [art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), e, successivamente, dall' [art. 1, comm](#)

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'[art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamento o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione [\(168\)](#) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella

quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

3.4 Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'[articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011](#), che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc..

3.5 Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.

La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali.

3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'[articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003](#), come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l'anno, la natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese. Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:

- per le anticipazioni di cui al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#) ⁽¹⁹⁸⁾, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'[art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015](#) e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#) ⁽¹⁹⁸⁾, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'[art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 23 luglio 2021, n. 106](#);

- per le anticipazioni di cui all'[articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000](#), gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'[art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000](#), gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'[art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014](#), il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'[articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000](#) secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570 ⁽¹⁹³⁾". Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'[art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133](#) ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevenendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'[art. 243-bis](#) necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."

Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Gli enti locali applicano l'[art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 23 luglio 2021, n. 106](#).

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti".

Le anticipazioni di liquidità di cui all'[articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018](#), concesse alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale sono registrate secondo le modalità previste per le ordinarie anticipazioni di liquidità che si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente, con imputazione al medesimo esercizio, è impegnata la spesa concernente il rimborso dell'anticipazione, distintamente per la quota capitale e la quota interessi.

Il versamento della liquidità da parte delle Regioni non comporta la formazione di proventi per gli enti del servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite della Regione.

Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il versamento della liquidità agli enti del servizio sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e contestualmente accertano le relative entrate derivanti dalla riscossione dei crediti.

Tale operazione è registrata nel perimetro sanitario del bilancio.

[\(168\)](#) Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli)

[\(198\)](#) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 6 giugno 2013, n. 4».

5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa

5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo

sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione [\(166\)](#), di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento."

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del [D.Lgs. 165/2001](#), sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie

di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione,

ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

L. 27 dicembre 2006, n. 296 ⁽¹⁾ (art. 1 commi 321 e 322).**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).**

1.321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033 ⁽¹³⁸⁾ ⁽¹³⁹⁾.

⁽¹³⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 39, comma 14-*quater*, [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile-27 maggio 2021, n. 107](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 2021, n. 22, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 39, comma 14-*quater*, [D.L. n. 162/2019](#), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

⁽¹³⁹⁾ Vedi, anche, il [D.Dirett. 2 aprile 2012](#), i quattro [D.Dirett. 16 marzo 2015](#), il [D.Dirett. 21 settembre 2016](#), il [D.Dirett. 8 maggio 2017](#) e i due [D.Dirett. 10 ottobre 2022](#).

1.322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴¹⁾.

⁽¹⁴⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 39, comma 14-*quinqüies*, [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile-27 maggio 2021, n. 107](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 2021, n. 22, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del

suddetto art. 39, comma 14-quinquies, [D.L. n. 162/2019](#), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[\(141\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi:

- per gli anni 2006 e 2007, il [D.Dirett. 2 aprile 2012](#);
- per l'anno 2008, il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#);
- per l'anno 2009, il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#);
- per l'anno 2010, il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#);
- per l'anno 2011, il [D.Dirett. 16 marzo 2015](#);
- per l'anno 2012, il [D.Dirett. 21 settembre 2016](#);
- per l'anno 2013, il [D.Dirett. 8 maggio 2017](#);
- per l'anno 2014, il [D.Dirett. 10 ottobre 2022](#);
- per l'anno 2015, il [D.Dirett. 10 ottobre 2022](#)

D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (art. 15).**Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'[articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)****Art. 15. Programmazione degli investimenti**

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'[articolo 14](#), con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:

- a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
- b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
- c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
- d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;
- e) il periodo di validità.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'[articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell'[articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#). Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all'[articolo 9 della legge n. 59](#), sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.

2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'[articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento. [\(27\)](#)

2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di

avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere. [\(27\)](#)

3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualità di azionista.

4. Le aree e i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalità relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le società proprietarie.

[\(27\)](#) Comma inserito dall'[art. 11, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 36

Legge di stabilità regionale 2022.

(BURC n.112 del 27 dicembre 2021)

Art. 1

(Fondi speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere per il triennio 2022-2024, ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e dei loro organismi), nel Fondo speciale di parte corrente destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2022 (Missione U 20.03), è pari a 1.697.400,00 euro, di cui 565.800,00 euro per l'esercizio finanziario 2022, come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere per il triennio 2022-2024, ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#), nel Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2022 (Missione U 20.03), è pari a 300.000,00 euro, di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2022, come indicato nella Tabella B allegata alla presente legge

Art. 2

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'Allegato n. 4/1, paragrafo 7, lettera b), del [d.lgs. 118/2011](#), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 rispettivamente in 301.341.346,24 euro, 299.428.151,00 euro e 297.428.151,00 euro, come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3

(Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire il cofinanziamento, a carico del bilancio regionale, del Programma per la riqualificazione e l'ammmodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione, è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa di 600.000,00 euro, di cui 394.221,24 euro per l'esercizio finanziario 2022 e 205.778,76 euro per l'esercizio finanziario 2023, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#), con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2022-2024.

2. Le Tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, indicano, in maniera analitica, la nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Burc n. 112 del 27 Dicembre 2021
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
 N. 21 DEL 23 DICEMBRE 2021
 Allegato alla Legge di stabilità 2022

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2022	2023	2024
1	Interventi da definire	565.800,00	565.800,00	565.800,00
		565.800,00	565.800,00	565.800,00
	Totale EURO			

Totale triennio 2022-2024	1.697.400,00
----------------------------------	---------------------

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 21 DEL 23 DICEMBRE 2021

Burc n. 112 del 27 Dicembre 2021
Allegato alla Legge di stabilità 2022

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2022	2023	2024
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale triennio 2022-2024		300.000,00		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
Burc n. 112 del 27 Dicembre 2021
N. 21 DEL 23 DICEMBRE 2021
 Allegato alla Legge di Stabilità 2022

Tabella C

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	2022		2023		2024		capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno		numero							
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	U02231202	U.16.01	
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	U04251104	U.12.08	
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	U06129101	U.14.04	
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U04341101	U.12.02	
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria art. 65 e 67 - <i>Promozione turistica</i> - art. 65, comma 3, lett. h) - <i>Turismo scolastico montano</i>	1.700.000,00 350.000,00	1.700.000,00 350.000,00	1.700.000,00 350.000,00	1.700.000,00 350.000,00	U06133104 U06133112	U.07.01 U.07.01	
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	U03313101	U.04.07	
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U03313116	U.04.04	
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U05114105	U.16.01	
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	36.760,31	36.760,31	36.760,31	36.760,31	U04343104	U.12.02	
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U02132101	U.09.05	
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	U02132102	U.09.05	
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U05123104	U.16.01	
24	7	1991	11	Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U06132102	U.14.02	
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2).	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	U02233211	U.09.05	
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	U52010112	U.05.02	
26	4	1995	26	Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U03131107	U.05.02	
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'A.N.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	U04251105	U.12.08	
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	U04231121	U.13.07	
8	6	1996	13	Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	U01002108	U.01.02	
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	U02141103	U.11.01	
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) art.3, commi 4 e 5 - <i>Pulizia delle spiagge</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	U02131202	U.09.02	
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U04341105	U.13.07	
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	U04231108	U.13.07	
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) Art.12, commi 3 e 4 - <i>Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	U03131208	U.05.01	

Burc n. 112 del 27 Dicembre 2021
Allegato alla Legge di Stabilità 2022

Tabella C

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	2022			2023			2024			capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno		numero										
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	U43020209	U.15.03	
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego <i>art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro</i>	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	U43020303	U.15.01	
26	11	2001	29	Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U22060104	U.16.02	
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	U03313109	U.04.07	
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U32020303	U.08.01	
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare <i>art.12 -"Spese di funzionamento Arcea"</i>	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	U22040314	U.16.01	
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U22040306	U.16.01	
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U62010705	U.12.08	
23	7	2003	11	Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica <i>Artt. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi</i>	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	U22040910	U.16.01	
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	U52010259	U.05.02	
19	11	2003	20	Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU-LPU	39.840,00	39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U91503009	U.15.03	
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali <i>art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali</i> <i>art.36 - Gruppi - appartamento</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	U04331103	U.12.07	
					4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	U62010203	U.12.01	
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U22040310	U.16.01	
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 <i>art.3 - Film Commission</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	U52010253	U.05.02	
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 <i>art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria</i> <i>art.12, comma 3 - Consiglieri di parità</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	U23010236	U.10.02	
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	U43030202	U.15.03	
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	U61010410	U.13.07	

Tabella C

Burc n. 112 del 27 Dicembre 2021
Allegato alla Legge di Stabilità 2022

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	2022			2023			2024			capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno		numero										
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus" art.33, comma 1 - Contributo ventiquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006 art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino" art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T. Ruggiero per risanamento ambientale territorio art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori	1.300.000,00 1.157.971,16 100.000,00 131.041,64 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.400.000,00	1.300.000,00 1.157.971,16 100.000,00 131.041,64 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.400.000,00	1.300.000,00 1.157.971,16 100.000,00 131.041,64 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.400.000,00	U.16.01 U.11.02 U.05.02 U.09.01 U.09.01 U.11.02 U.12.08 U.16.01						
15	7	2007	15	Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	U.09.04						
21	8	2007	20	Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne in difficoltà	350.000,00	350.000,00	350.000,00	U.12.04						
5	10	2007	22	Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007 art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite	88.481,10	0,00	0,00	U.07.01						
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità Art. 3, comma 26 - ADER Art.5, comma 11 - Banco alimentare onlus della Calabria Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle Crati	7.962.181,20 200.000,00 18.000,00 200.000,00 1.553.671,39	7.962.181,20 - 18.000,00 200.000,00 1.553.671,39	7.962.181,20 - 18.000,00 200.000,00 1.553.671,39	U.15.03 U.13.05 U.01.10 U.12.08 U.16.01						
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	U.15.03						
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 Art. 4 - Fondo unico per la cultura	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U.05.02						
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici	8.730.000,00	8.730.000,00	8.730.000,00	U.09.01						
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 Art. 1, comma 1 - Stipendi del personale delle Comunità montane	8.000.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	U.09.07						
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.12.05						
22	11	2010	28	Norme in materia di sport nella Regione Calabria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U.06.01						
10	2	2011	1	Istituzione dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.16.01						
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici	40.000,00 400.000,00	40.000,00 400.000,00	40.000,00 400.000,00	U.04.04 U.16.01						

Burc n. 112 del 27 Dicembre 2021
Allegato alla Legge di Stabilità 2022

Tabella C

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	2022			2023			2024			capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno		numero										
28	6	2012	27	Assesamento bilancio di previsione per l'anno 2012 Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in materia ambientale Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria	300.000,00 8.000.000,00	300.000,00 8.000.000,00	300.000,00 8.000.000,00	300.000,00 8.000.000,00	300.000,00 8.000.000,00	U.09.02 U.13.07	U32010156 U61020112			
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	U.12.08	U62010723			
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA Art. 11bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica	33.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	32.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	32.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	32.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	32.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	U.16.01 U.09.01 U.16.01	U22040320 U90901002 U91601016			
16	5	2013	24	Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali	180.000,00 464.811,21	180.000,00 154.937,07	180.000,00 154.937,07	180.000,00 154.937,07	180.000,00 154.937,07	U.09.05 U.13.07	U32010149 U04123104			
24	2	2014	7	Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno										
27	4	2015	11	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015 Art. 5 - Disposizioni in materia di prestazioni sociali	28.558.499,28	28.558.499,28	28.558.499,28	28.558.499,28	28.558.499,28	U.12.07	U62010213			
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro personale ex ARDIS	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	U.15.01	U43020309			
30	12	2015	31	Legge di stabilità regionale 2016 Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U.09.01	U32040325			
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale Art. 11- Osservatorio della mobilità Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità Art. 13, comma 16 - Fondo di riserva per fare fronte a possibili oneri finanziari non previsti Art. 16 - Affidamenti e contratti di servizio Art. 21, comma 1 - Esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale	76.573,54 634.726,40 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	76.573,54 634.726,40 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	76.573,54 634.726,40 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	76.573,54 634.726,40 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	76.573,54 634.726,40 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02	U91002002 U91002004 U91002019 U91002020 U91002018			
27	12	2016	41	Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U.09.05	U90905014			
27	12	2016	44	Legge di stabilità regionale 2017 Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia terme	50.000,00 180.000,00	50.000,00 180.000,00	50.000,00 180.000,00	50.000,00 180.000,00	50.000,00 180.000,00	U.01.05 U.13.07	U90105007 U91307005			
1	2	2017	1	Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane Art. 2 - Servizio regionale di elisoccorso 118 nel territorio montano e in ambiente ipogeo	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	U.11.01 U.12.07	U91101011 U91207007			
18	5	2017	19	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U.05.02	U52010244			
7	11	2017	42	Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali Art. 1, comma 3 - Liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica	71.258,28	71.258,28	71.258,28	71.258,28	71.258,28	U.15.01	U91501018			

Burc n. 112 del 27 Dicembre 2021
Allegato alla Legge di Stabilità 2022

Tabella C

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	2022			2023			2024			capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno		numero										
17	11	2017	44	Assesamento al bilancio 2017-2019 Art. 5, comma 1 - Maggiori spese sostenute dalle province per l'attuazione della legge 7.4.2014, n. 56	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	U.18.01	U91801004	U.18.01	
22	12	2017	55	Legge di stabilità regionale 2018 Art. 2, comma 1 - Fondo per il pronto intervento della Protezione Civile regionale Art. 2, comma 2 - Potenziamento delle Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile Art. 2, comma 3 - Reti Pluviometriche	120.000,00 200.000,00 898.337,80	120.000,00 200.000,00 898.337,80	120.000,00 200.000,00 898.337,80	120.000,00 200.000,00 898.337,80	120.000,00 200.000,00 898.337,80	120.000,00 200.000,00 898.337,80	U.11.01 U.11.01 U.11.01	U91101015 U91101016 U91101017	U.11.01 U.11.01 U.11.01	
29	1	2018	1	Attività del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	35.564,00	35.564,00	35.564,00	35.564,00	35.564,00	35.564,00	U.01.01	U90101011	U.01.01	
6	2	2018	3	Incentivazione del turismo in arrivo (incoming)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	U.07.01	U06133103	U.07.01	
8	2	2018	5	Norme in materia di artigianato	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	U.14.01	U06122102	U.14.01	
8	2	2018	7	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.14.02	U91402010	U.14.02	
26	4	2018	8	Relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U.12.08	U62010616	U.12.08	
26	4	2018	9	Interventi per la prevenzione e al contrasto del fenomeno della 'ndrangheta Art. 8 - Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile Art. 15 - Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi	50.000,00 80.000,00	50.000,00 80.000,00	50.000,00 80.000,00	50.000,00 80.000,00	50.000,00 80.000,00	50.000,00 80.000,00	U.03.02 U.12.04	U90302004 U72010207	U.03.02 U.12.04	
16	5	2018	12	Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	U.12.03	U91203003	U.12.03	
7	6	2018	15	Disciplina regionale dei servizi di polizia locale	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	U.03.01	U02312101	U.03.01	
3	8	2018	32	Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Jonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U.10.03	U91003004	U.10.03	
21	12	2018	48	Legge di stabilità regionale 2019 art. 4, comma 1 - cofinanziamento del programma di edilizia sanitaria - adeguamento normativa antincendio art. 8 - Spese per favorire il diritto di libera circolazione a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine	75.000,00 400.000,00	75.000,00 400.000,00	75.000,00 400.000,00	75.000,00 400.000,00	75.000,00 400.000,00	75.000,00 400.000,00	U.13.05 U.10.02	U91305003 U91002022	U.13.05 U.10.02	
31	5	2019	17	Interventi di assistenza a favore dei ciechi pluriminorati	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U.12.08	U91208008	U.12.08	
4	12	2019	51	Assesamento al bilancio 2019-2021 art. 4, comma 11 - Funzionamento del complesso termale di Antonimina- Locri	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.07.01	U90701022	U.07.01	
19	11	2020	21	Istituzione Consorzio Costa degli Dei	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U.10.05	U91005015	U.10.05	
				Totale	301.341.346,24	299.428.151,00	299.428.151,00	297.428.151,00	297.428.151,00	297.428.151,00				

L.R. 23 aprile 2021, n. 5 (art. 26).

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'[articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#).

Art. 26 *Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali.*

1. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge. Tali risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali [\(28\)](#).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente predispone annualmente un programma di ripartizione delle risorse.

[\(28\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 44](#), a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della medesima legge](#)).

L.R. 16 maggio 2013, n. 25 (art. 12).**Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.****Art. 12** *Risorse.*

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli interventi di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 20/1992*, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.

3. I commi 5 e 8 dell'*articolo 28 della L.R. n. 7/2006* sono abrogati.

4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. 20/1992*, sono annualmente destinati alla Regione Calabria ⁽²⁸⁾.

4-bis. La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:

a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;

b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR ⁽²⁹⁾.

5. La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, sentito il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde ⁽³⁰⁾.

6. [I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore] ⁽³¹⁾.

⁽²⁸⁾ Comma così sostituito dall' *art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della*

medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, della L.R. n. 20/1992](#), sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.».

[\(29\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 27, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

[\(30\)](#) Comma così modificato dall' [art. 27, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

[\(31\)](#) Comma abrogato dall' [art. 27, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#).

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3-bis).**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria [\(2\)](#) [\(3\)](#).****Articolo 3-bis** *Ulteriori funzioni del Collegio [\(6\)](#).*

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'[articolo 22, comma 3, lettera d\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

L.R. 11 maggio 2007, n. 9 (artt. 20 e 21).

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. [3, comma 4](#), della [legge regionale n. 8/2002](#)) ⁽²⁾

TITOLO III

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 20

Interventi in materia di lavoro precario.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce ed approva un piano di stabile assunzione ⁽⁴⁸⁾, presso l'Amministrazione regionale e i suoi enti strumentali ed ausiliari, dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità presso gli uffici regionali alla data del 19 gennaio 2007 ⁽⁴⁹⁾.

2. Il piano vincola i soggetti di cui al comma 1 ad inserire, in favore dei predetti lavoratori, una quota di riserva non inferiore al 50 per cento dei posti individuati in concorsi banditi o da bandire, nonché a destinare ai detti lavoratori i posti per i quali si può procedere ad assunzione attraverso le liste del collocamento.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone una organica ricognizione di ogni altra forma di precariato lavorativo esistente in ambito regionale, nonché di tutte le opportunità, di carattere anche finanziario, offerte dalle vigenti normative ai fini della relativa stabilizzazione. Sulla base dei risultati di tale attività la Giunta regionale approva con propria deliberazione, sentito il parere della competente Commissione consiliare, un conseguente piano di azione contenente l'insieme delle misure e delle iniziative, ove del caso anche di natura normativa, da adottare già a decorrere dall'anno 2007. Fino all'approvazione del predetto piano non si dà luogo all'adozione di nuove procedure concorsuali, fatte salve quelle dirette ad attivare le risorse del Fondo unico per l'occupazione entro il previsto termine del 30 aprile 2007.

4. La Regione, anche ai sensi dell'[art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), procede all'affidamento esterno del riordino del patrimonio immobiliare regionale e dei servizi di supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliarie. Nelle more dell'affidamento delle gare stesse, che dovranno essere bandite entro il 31 dicembre 2007 i relativi servizi sono prorogati ⁽⁵⁰⁾.

(48) Con [Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 666](#) è stato approvato, ai sensi del presente comma, il piano di stabile assunzione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

(49) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 5, L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria data del 30 novembre 2006 con quella attuale del 19 gennaio 2007.

(50) Il presente comma, già modificato dall'[art. 1, L.R. 20 giugno 2007, n. 12](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 7 dicembre 2007, n. 24](#), anche alla luce dei principi di cui all'[art. 23, commi 2 e 3, L. 18 aprile 2005, n. 62](#) e fermo restando quanto ivi indicato. Il testo precedente era così formulato: «4. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure per la nuova gara riguardante l'esternalizzazione dei servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione, i contratti sono prorogati fino all'espletamento della stessa, che dovrà comunque essere esperita entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.».

Art. 21

Disposizioni in materia di LSU-LPU.

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'[articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#), è fissato al 31 dicembre 2007.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#), e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. Alle medesime finalità è destinata la somma di Euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2007 agli enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 4, e alla [L.R. 19 novembre 2003, n. 20](#), le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. La somma di Euro 8.750.000,00 - destinata ai sensi della [legge regionale 19 novembre 2003, n. 20](#), ad azioni politiche attive per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2006 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2007, con allocazione all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020213) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

5. Alla [legge regionale 19 novembre 2003, n. 20](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. È consentito il riutilizzo di soggetti disoccupati, con almeno tre anni di anzianità nel bacino, che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b)»;

b) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all'[articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#), approva:

- un Piano triennale coerente con la programmazione regionale;
- un Piano annuale di attuazione.»;

c) all'articolo 4, comma 4, le parole «Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «Giunta regionale»;

d) all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'importo «30.000,00» è sostituito dall'importo «40.000,00».

6. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli considerati nel bilancio a legislazione vigente.

L.R. 21 agosto 2006, n. 7 (art. 5).

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 ai sensi dell'[art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) ⁽²⁾

Art. 5

1. Per consentire il ripiano dei disavanzi dell'esercizio 2006 delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di euro 16.500.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006.

2. Per consentire la chiusura definitiva dei rapporti economico-finanziari tra la Regione e le aziende pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose derivanti dai ripiani dei disavanzi relativi al triennio 2003-2005 è autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000,00 da ripartire negli esercizi finanziari 2007 e 2008 in due annualità di euro 15.000.000,00 ciascuna, con allocazione all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010235) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2006-2008.

3. Al fine di avviare il piano di rinnovo degli autobus affidati a Ferrovie della Calabria S.r.l. per l'effettuazione dei servizi del Trasporto Pubblico Locale di cui all'Accordo di programma Stato-Regioni dell'11 febbraio 2000, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2006 lo stanziamento di euro 2.000.000,00 allocato all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010236) dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio ⁽⁵⁾.

4. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, con le risorse allocate all'UPB 2.3.03.01 (capitolo 23030103) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

5. Per gli esercizi successivi e comunque fino all'anno 2021, la copertura finanziaria è garantita con le risorse allocate nelle UPB 2.3.01.02 e 2.3.03.01 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

⁽⁵⁾ Vedi anche, per l'approvazione del piano in via straordinaria, l'[art. 3, comma 19, L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#).

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 39).

Statuto della Regione Calabria

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

L.R. 19 novembre 2003, n. 20 [\(1\)](#).**Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità [\(2\)](#).**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 novembre 2003, S.S. n. 3 al B.U. 15 novembre 2003, n. 21.

[\(2\)](#) Ai sensi dell'*art. 1, comma 5, L.R. 11 agosto 2004, n. 18* i benefici di cui alla presente legge sono applicabili anche ai lavoratori ex-corsisti dell'ENEL utilizzati in attività di pubblica utilità sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori ed inseriti negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge medesima.

Art. 1*Oggetto.*

1. Al fine di favorire la graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica utilità, per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori, la Regione Calabria con la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia, disciplina le azioni volte a promuovere la progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, attraverso il transito dei lavoratori interessati all'interno di stabili attività occupazionali.

La Regione Calabria assume la concertazione e la contrattazione con le parti sociali quale metodo fondamentale per l'attuazione delle politiche del lavoro ed in particolare per l'attuazione delle azioni e dei programmi disciplinati dalla presente legge. A tal fine è costituito presso l'Assessorato Regionale al Lavoro un Comitato per le politiche finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini LSU e LPU con il compito di garantire il raccordo con le altre iniziative in materia di promozione dell'occupazione in Calabria. Di tale Comitato fanno parte l'Assessore Regionale al Lavoro, o un suo delegato, con funzioni di Presidente, il Dirigente del Settore Lavoro competente, un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI, un rappresentante dell'UNCEM, un rappresentante dell'Azienda Calabria Lavoro e un rappresentante di Italia Lavoro S.p.A.

Art. 2*Soggetti beneficiari delle azioni* (3).

1. Sono destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini i soggetti individuati dall'art. 3 della L.R. n. 4/2001 e per come individuati nelle convenzioni sottoscritte dagli Enti attuatori, che risultano utilizzati a seguito di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori, nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D. Dirig. reg. 6 aprile 2006, n. 3902 pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n. 3 del 7 aprile 2006 (4) (5)

2. La Commissione Regionale Tripartita, acquisiti i dati da parte dei Centri servizi per l'impiego operanti nel territorio della regione Calabria e sentiti i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e 21 novembre 2003 dell'UNCEM, compila, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, ordinando tali soggetti per ambiti territoriali in cui prestano l'attività i Centri servizi per l'impiego.

3. L'elenco compilato dalla Commissione Regionale Tripartita ai sensi del precedente comma verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione, i soggetti aventi diritto all'inserimento nel predetto elenco, che ne sono stati esclusi, potranno proporre ricorso amministrativo, corredato, a pena di inammissibilità, dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma, alla Commissione Regionale Tripartita, che si pronuncerà entro il sessantesimo giorno dalla data di presentazione del ricorso.

4. Accanto ad ogni singolo nominativo incluso nell'elenco dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) dati anagrafici;
- b) bacino di appartenenza;
- c) Ente utilizzatore;
- d) titolo di studio;
- e) competenze ed esperienze lavorative;
- f) disponibilità al trasferimento.

5. La Commissione Regionale Tripartita provvederà ad aggiornare il predetto elenco sulla base delle convenzioni annuali sottoscritte tra la Regione e gli Enti utilizzatori entro il 30 giugno di ogni anno, depennando dall'elenco stesso i lavoratori che nell'anno precedente hanno trovato una stabile occupazione ovvero sono comunque fuoriusciti dal bacino dei lavoratori socialmente utili e dal bacino dei lavoratori di pubblica utilità, anche a causa della mancata

presentazione dell'istanza di fruizione degli incentivi previsti dal piano annuale di stabilizzazione occupazionale di cui al successivo articolo 4 [\(6\)](#).

6. È consentito il riutilizzo dei soggetti che dal primo febbraio 2001 si trovano, per esclusiva inadempienza del soggetto stabilizzante, nello stato di disoccupazione dovuta alla mancata sottoscrizione delle convenzioni con la Regione Calabria [\(7\)](#).

7. Sono altresì riutilizzati i lavoratori inoccupati, già appartenenti al bacino, che non sono stati avviati a causa di piani di stabilizzazione non coerenti con le norme vigenti [\(8\)](#).

7-bis. È consentito il riutilizzo di soggetti disoccupati, con almeno tre anni di anzianità nel bacino, che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) [\(9\)](#).

8. Qualora un ente stabilizzatore non rinnova le convenzioni, i lavoratori possono essere utilizzati da altri Enti.

9. La Commissione Regionale Tripartita, per i compiti di cui alla presente legge, si avvale dell'Azienda Calabria Lavoro. Il personale individuato dalla lettera «a» dell'[art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#), esercita l'opzione per essere inquadrato nei ruoli dell'Azienda Calabria Lavoro entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'[art. 14 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#), dopo la parola «tabelle» sono aggiunte le parole A, B, C.

[\(3\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 maggio 2009, n. 291](#) e la [Delib.G.R. 25 marzo 2010, n. 311](#).

[\(4\)](#) Comma così modificato dall'[art. 19, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 108 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 19, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata al presente comma dal citato art. 19.

[\(5\)](#) Con [Delib.G.R. 23 marzo 2004, n. 142](#), con [Delib.G.R. 14 settembre 2004, n. 639](#) e con [Delib.G.R. 28 dicembre 2004, n. 1069](#) è stata concessa una proroga delle convenzioni per l'utilizzazione dei soggetti individuati dal presente articolo.

[\(6\)](#) Con [Delib.G.R. 15 dicembre 2005, n. 1118](#) sono state approvate le convenzioni per l'utilizzazione dei soggetti individuati dal presente articolo.

[\(7\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 febbraio 2005, n. 113](#).

[\(8\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 febbraio 2005, n. 113](#).

[\(9\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 21, comma 5, lettera a\), L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#) (vedi anche il comma 6 del medesimo articolo).

Art. 3

Soggetti promotori delle azioni.

1. Possono promuovere azioni finalizzate alla progressiva stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, anche garantendo uno sbocco occupazionale stabile ai lavoratori individuati ai sensi del precedente art. 2, i seguenti soggetti:

a) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001](#), anche in associazione tra di loro, gli Enti pubblici economici, le Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, quali le Società a capitale misto pubblico/privato, Società partecipate totalmente da Enti pubblici territoriali, ATO, Fondazioni costituite da Enti pubblici territoriali, società in House di Enti pubblici territoriali. Inoltre le Cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) e loro Consorzi, gli altri soggetti individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 468/1997, con decreti del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ⁽¹⁰⁾;

b) le imprese pubbliche e private, le Associazioni con almeno tre dipendenti a tempo pieno e indeterminato e che non abbiano effettuato negli ultimi due anni licenziamenti, senza giusta causa, impegnate a procedere alle assunzioni dei lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge;

c) i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità interessati a fruire degli incentivi per l'avvio di attività di lavoro autonomo e di impresa.

⁽¹⁰⁾ Lettera così sostituita dall'[art. 16, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001](#), anche in associazione tra di loro, gli Enti pubblici economici, le Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, le Cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) e loro Consorzi, gli altri soggetti individuati, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 468/1997, con decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.».

Art. 4

Programmazione delle azioni ⁽¹¹⁾.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all'[articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#), approva:

- un Piano triennale coerente con la programmazione regionale;

- un Piano annuale di attuazione [\(12\)](#).

2. Il suddetto piano, in coerenza con le linee generali del programma per le politiche dell'impiego e del lavoro approvato ai sensi dell'[art. 15 della legge regionale n. 5 del 2001](#), contiene:

a) le indicazioni delle misure di incentivazione e delle iniziative finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei corrispondenti bacini;

b) la quantificazione delle risorse finanziarie da mobilitare per l'anno di riferimento;

c) i percorsi formativi a sostegno, al fine di facilitare e garantire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, anche attraverso azioni finanziare dal POR Calabria 2000/2006;

d) l'individuazione dei soggetti pubblici e privati che potranno fruire dei benefici e contributi previsti nel piano ai fini dell'assunzione dei lavoratori inclusi nell'elenco di cui all'[art. 2 della presente legge](#);

e) eventuali accordi e intese istituzionali con le autonomie locali.

3. Allo scopo di individuare i datori di lavoro pubblici o privati interessati alla fruizione dei benefici e dei contributi previsti nel piano, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, sentita la Commissione permanente competente, entro il 31 agosto antecedente l'anno cui il piano si riferisce, pubblicherà sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, dandone ampia notizia agli organi di informazione, un bando contenente i criteri per la selezione dei soggetti interessati ad assumere lavoratori inclusi nell'elenco di cui all'[art. 2 della presente legge](#), nonché i criteri di selezione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione in caso di una pluralità di domande per il medesimo beneficio. I datori di lavoro interessati dovranno presentare, nei termini stabiliti con il detto bando, apposita istanza da indirizzare al Dipartimento Regionale delle Politiche del Lavoro.

4. Il Piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, dopo la sua approvazione da parte della Giunta regionale, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e di tale pubblicazione ne verrà data ampia notizia sugli organi di stampa [\(13\)](#). Entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'[art. 2 della presente legge](#) dovranno avanzare, a pena di decadenza dall'elenco, documentata istanza volta ad ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti a loro favore dal detto piano.

[\(11\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 maggio 2004, n. 291](#) e la [Delib.G.R. 25 maggio 2009, n. 290](#).

(12) Comma così sostituito dall'[art. 21, comma 5, lettera b\)](#), [L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#) (vedi anche il comma 6 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita di cui all'[art. 6 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) approva entro il 31 gennaio:

- a) un piano triennale coerente con la programmazione regionale;
- b) un piano annuale di attuazione.».

(13) Periodo così modificato dall'[art. 21, comma 5, lettera c\)](#), [L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#) (vedi anche il comma 6 del medesimo articolo).

Art. 5

Mutui a tasso agevolato.

1. La Regione, ai sensi dell'[art. 50, comma 3, della legge n. 289/2002](#) ed in attuazione del [decreto ministeriale del 2 ottobre 2003](#), assume a proprio carico gli oneri di ammortamento dei mutui da contrarre, a cura degli Enti Locali, con la Cassa DD.PP. per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori di cui alla presente legge.

2. Gli Enti Locali che intendono avvalersi dei benefici di cui al presente articolo devono proporre ipotesi progettuali - secondo criteri, modalità e tempi di cui al citato [decreto ministeriale 2 ottobre 2003](#) - alla Cassa DD.PP. e all'Assessorato regionale al Lavoro.

3. Le attività indicate all'[art. 5 del predetto decreto ministeriale 2 ottobre 2003](#) sono espletate da Italia Lavoro S.p.A.. L'Assessore annualmente relaziona al Consiglio regionale.

4. Per le finalità di cui al presente articolo si prevede la utilizzazione finanziaria di una disponibilità annuale non inferiore a 500.000,00 euro per la copertura degli interessi sui mutui contratti dagli Enti Locali.

Art. 6

Azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini.

1. Le azioni finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'[art. 2 della presente legge](#), che operano in aggiunta agli incentivi previsti dalle leggi dello Stato, si concretizzano, secondo le indicazioni del piano

annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, nelle seguenti ulteriori misure di incentivazione:

a) a coloro che rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili e di pubblica utilità e che decidono autonomamente di uscire dai rispettivi bacini, viene concesso un contributo a fondo perduto di 20.000 euro. Tale contributo, sempre a fondo perduto, viene integrato da ulteriori 20.000 euro se si intendono avviare forme di lavoro autonomo o d'impresa e deve essere utilizzato per far fronte a spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e/o per l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell'impresa, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui a tal fine contratti. Per tali iniziative possono essere previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e d'impresa. La Giunta regionale entro i 30 giorni successivi all'approvazione del piano annuale di attuazione, sentita la Commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione [\(14\)](#) che disciplina l'accesso ai benefici di cui alla presente lettera a);

b) ai lavoratori già impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, che si associano in cooperative e costituiscono società, o studi professionali associati è concesso un contributo di 20.000 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività. Per tali lavoratori possono essere previste attività di assistenza tecnico-progettuale e di tutoraggio da parte di agenzie di promozione di lavoro e d'impresa. La Giunta regionale entro i 30 giorni successivi all'approvazione del piano annuale di attuazione, sentita la Commissione permanente competente, approva un regolamento di attuazione [\(15\)](#) che disciplina l'accesso ai benefici di cui alla presente lettera b);

c) ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 è concesso un contributo pari a euro 40.000,00 ripartito in cinque annualità per ogni lavoratore indicato all'art. 2 della presente legge assunto con contratto a tempo indeterminato; il contributo dovrà essere integralmente restituito nel caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro stipulato [\(16\)](#). Per le assunzioni a tempo parziale il contributo è corrisposto in misura proporzionale al numero delle ore effettuate;

d) agli Enti utilizzatori dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge che attuano piani di reimpiego diretto, ovvero tramite imprese dipendenti, dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, è, altresì, riconosciuto, per ogni unità stabilizzata con assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, un sostegno finanziario pari a 1.500,00 euro spettante a ciascun lavoratore per un anno.

2. I contributi di cui alla lettera c) sono erogati prioritariamente per le assunzioni effettuate dalle Amministrazioni pubbliche che abbiano tra loro costituito unioni, consorzi o altri soggetti in convenzione per la realizzazione o l'erogazione di servizi integrati nell'ambito territoriale. Il medesimo criterio di priorità opera per l'attribuzione delle risorse di cui al precedente art. 5.

3. L'ammontare degli aiuti complessivamente usufruibili dai lavoratori e dai datori di lavoro, composto dalle agevolazioni previste dalle leggi statali e dagli

incentivi stabiliti dalla presente disposizione, deve comunque rispettare le vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato.

4. Per le annualità 2003, 2004 e 2005, gli Enti strumentali della Regione Calabria e le Aziende unità sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano prioritariamente, ai lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge, una quota del 30% dei posti della dotazione organica vacanti e corrispondenti a qualifiche inferiori all'ex settima qualifica funzionale.

5. I lavoratori stabilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti pubblici economici, da Società miste a partecipazione pubblica, sono scelti a seguito di apposite procedure selettive dirette ad accertare il possesso dei requisiti per l'accesso al rapporto di lavoro, tenendo comunque conto dei diritti di precedenza e preferenza sanciti dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

6. Al fine di facilitare azioni di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2 la Regione Calabria, nel rispetto delle indicazioni del piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale, può stipulare convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 468/1997, prevedendo, a fronte dell'attività promozionale ed organizzativa rivolte alle agenzie medesime, la concessione di un incentivo di 1.500,00 euro per il ricollocamento di ciascun lavoratore.

7. La Regione Calabria, nel rispetto dell'art. 6 del [decreto ministeriale 21 maggio 1998](#), può avvalersi dell'attività Italia Lavoro S.p.A., istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, che svolge anche un'azione di assistenza tecnica alle Regioni finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2 della presente legge, occupandosi dell'accompagnamento dei lavoratori verso nuove opportunità di lavoro, anche in raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.

8. La Regione Calabria nei bandi di avvio delle procedure di erogazione di risorse pubbliche a soggetti pubblici e privati deve prevedere criteri di priorità nell'assegnazione di tali risorse a favore di chi si obbliga ad assumere lavoratori di cui all'art. 2.

(14) Vedi, al riguardo, il [Reg. 24 ottobre 2005, n. 6](#).

(15) Vedi, al riguardo, il [Reg. 24 ottobre 2005, n. 7](#).

(16) Periodo così modificato dall'art. 21, comma 5, lettera d), [L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di euro 30.000,00 con quello attuale di euro 40.000,00 (vedi anche il comma 6 del medesimo articolo).

Art. 7*Disposizioni finanziarie.*

1. Per gli interventi di cui alla presente legge sono istituiti:

- il Fondo regionale per le azioni di Politiche attive e per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 5. Il fondo è alimentato annualmente in base alla copertura delle misure di incentivazione previste nel piano di cui all'art. 2 della presente legge;

- il Fondo per l'utilizzazione delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. [8 del decreto legislativo n. 81/2000](#).

2. Al fondo regionale sono destinate:

- le risorse regionali da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 5;
- altre risorse provenienti da Enti e soggetti comunque interessati.

3. Agli oneri a carico delle risorse regionali, determinati per l'anno 2003 in Euro 5.000.000,00, si provvede con la disponibilità prevista all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

4. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui alla [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

6. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

Art. 8*Disciplina sanzionatoria.*

1. I soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità vengono cancellati dall'elenco di cui all'art. 2, decadano dai benefici della presente legge e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in

materia di attività socialmente utili e di pubblica utilità; quando incorrano nei casi previsti dall'[art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81](#).

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 vengono cancellati dall'elenco di cui all'[art. 2](#) della presente legge qualora non presentino istanza per ottenere uno qualsiasi dei benefici previsti nel piano annuale delle azioni di stabilizzazione occupazionale.

Art. 9

Norma transitoria [\(17\)](#).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il bando di cui al comma 3 del medesimo [art. 4](#) nonché i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente [art. 4](#), comma 1, devono essere approvati rispettivamente entro 60 e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge [\(18\)](#).

[\(17\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 maggio 2004, n. 291](#), la [Delib.G.R. 23 novembre 2004, n. 886](#) e la [Delib.C.R. 22 dicembre 2004, n. 306](#).

[\(18\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1, L.R. 23 febbraio 2004, n. 4](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Norma transitoria. 1. In sede di prima applicazione della presente legge i piani di azione triennale e annuale di cui al precedente [art. 4](#), comma 1, nonché il bando di cui al comma 3 del medesimo [art. 4](#) devono essere approvati rispettivamente entro 60 e 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 10

Disposizioni finali [\(19\)](#).

1. [Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2013, data entro la quale dovranno essere attuati i piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini di cui all'articolo 2] [\(20\)](#).

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, incompatibili con la presente.

3. Fino alla emanazione di un nuovo disciplinare anche per gli LPU vengono richiamate le vigenti disposizioni di legge.

(19) Con [Delib.G.R. 20 marzo 2006, n. 186](#) è stato approvato il nuovo disciplinare per l'utilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità.

(20) Il presente comma, già modificato dall'[art. 1, L.R. 20 novembre 2006, n. 13](#) e dall'[art. 1, comma 4, L.R. 28 aprile 2008, n. 14](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 16, comma 5, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-23 novembre 2011, n. 310 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 5, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma. Il testo precedente era così formulato: «1. Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2010, data entro la quale dovrà essere attuato il quarto piano annuale di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2. Al solo fine di garantire un adeguato periodo di assestamento dell'attività avviata dal Consiglio regionale per la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge regionale, già impegnati in progetti operativi ai sensi del [decreto legislativo n. 280/1997](#), le convenzioni a tal fine stipulate ai sensi della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2007 con oneri a carico del suddetto Ente stabilizzatore compatibili con le disponibilità del proprio bilancio.».

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.